

Botteghiere, Venditore, o Manifatturier di qualunque condizione, Mestier, ed Arte, di tener fuori dei precisi Muri della propria Bottega, o Abitazione il minimo ingombro, utensile, o genere vendibile esposto, ma contenersi entro li confini delle sue Botteghe, riducendo amovibili, e nelle misure prescritte, li Toladi sopra le stesse, e non fissi nel muro.

Ottavo. Resta risolutamente vietato a qualunque Botteghiere, od altro Abitante d'ingombrare in qual si sia modo le Strade, Campi, Ponti, Fondamente, Piazza di San Marco, ed altri luoghi Pubblici con Casotti, Banchette, Tavole, ed altri Posti amovibili d'ogni sorte, nella riserva però di riconoscere la legalità di quei titoli, che alcuno godesse, li quali verranno all'effetto rassegnati a questo Dipartimento entro il periodo di un Mese dalla Data del presente.

Nono. Restano finalmente proibite le Carrette, ossieno Carriole, ed ogni altro istrumento con Ruote cerchiato di Ferro, oppure con Brocche, quali apportano considerabile danno alle pubbliche Strade, proibendosi parimenti a qualunque Barcarolo, Burchier, Peater, ed a qual si sia altra Persona l'ingaggiare nelle Fondamente Chiodi, Ferri, od altro, che potesse pregiudicare, e danneggiare il Salizzo, e Muro; non dovendo alcuno aver l'ardire di levare Pietre, ed altri Ma-

te-